

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ufficio del Personale e della Formàzione

1 1 MAG. 2016

09123 CAGLIARI

Viale Buon Cammino 19 – Tel 070/401294 401513 Fax. 070/491911 – C.F. 92094200927

Prot. N. 11949

/U.P.

ALLA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI E SERVIZI PENITENZIARI DELLA SARDEGNA LORO SEDI

POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: Congedo ordinario biennale per assistenza a congiunto gravemente disabile - fruizione cumulativa con permessi ex art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per l'esatta osservanza, l'unita nota Dipartimentale con protocollo n. 154469 datata 05.05.2016, di pari oggetto.

IL PROVVEDITÖRE REGIONALE

Maurizio VENEZIANO

M.C./s.f.



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo del Personale del Corpo di polizia penitenziaria

m_dg-GDAP PU - 0154469 - 05/05/2016 Al Sig. Provveditore Regionale Amministrazione
Penitenziaria

CAGLIARI



OGGETTO: congedo ordinario biennale per assistenza a congiunto gravemente disabile – fruizione cumulativa con i permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992. Quesito.

Con le note che si allegano in oggetto, si è posto il quesito relativo alla fruizione cumulativa del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n.151/2001 e dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Come noto, l'art. 42, comma 5, cit. riconosce ai dipendenti legittimati il diritto a fruire di un periodo massimo di congedo di due anni nell'arco della vita lavorativa, finalizzato ad assistere la persona portatrice di handicap grave. Peraltro, l'art. 42, comma 5-bis della medesima norma afferma il c.d. principio del "referente unico", in forza del quale il congedo de quo e i permessi di cui all'art. 33, comma 3, cit, non possono essere fruiti da più lavoratori per l'assistenza della stessa persona. Argomentando a contrario se ne deve dedurre che, invece, lo stesso lavoratore che assista una persona affetta da disabilità grave è titolare dell'uno e dell'altro beneficio.

L'ultimo capoverso del medesimo comma, tuttavia, pone un'esplicita eccezione alla regola del c.d. referente unico con riguardo all'ipotesi in cui l'assistenza debba essere prestata a favore dello "stesso figlio con handicap in situazione di gravità", nel qual caso entrambi i genitori sono titolari sia del congedo de quo sia dei tre giorni di permesso retribuito, pur potendone fruire alternativamente, cioè non possono fruire contemporaneamente del medesimo diritto.

Inoltre nei giorni in cui uno dei genitori è assente dal servizio ex art. 42, comma 5, cit., l'altro non solo non può assentarsi dal servizio, come visto, per il medesimo motivo, ma neppure può fruire



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo del Personale del Corpo di polizia penitenziaria

dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto, e viceversa.

In altri termini, i genitori che assistono lo stesso figlio affetto da disabilità grave sono titolari di entrambe i benefici, ma devono avvicendarsi nella relativa fruizione, nel senso che lo stesso giorno non possono fruire contemporaneamente, non solo dello stesso beneficio, ma neppure dell'uno (congedo biennale) e dell'altro beneficio (tre giorni permessi mensili).

Tanto premesso, nessun'altra limitazione detta la norma nella materia de qua.

Ne deriva che l'altro problema sollevato dalle allegate note, e cioè se nell'ipotesi in cui i due benefici siano cumulabili (e abbiamo visto in quali ipotesi e secondo quali modalità lo siano) si renda "necessario che tra una tipologia di assenza e l'altra debba intervenire un'interruzione, cioè se il dipendente debba prestare almeno una giornata di servizio", non può che essere risolto alla stregua dei principi generali della materia.

Il problema de quo, invero, si pone in quanto, in ipotesi di godimento frazionato del congedo biennale, è necessario, affinché nel medesimo congedo non si computino anche le festività (per es. la domenica) nonché il sabato (in caso di orario di servizio articolato su cinque giorni), che al termine del periodo di congedo richiesto ci sia un'effettiva ripresa dell'attività lavorativa da parte del dipendente ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente stesso o del figlio. E' evidente, infatti, che queste due circostanze – ripresa dell'attività lavorativa ovvero malattia del dipendente o del di lui figlio – sono in grado di creare una cesura tra l'uno e l'altro periodo di fruizione del congedo in parola, impedendo di considerare le festività ovvero il sabato ricompresi tra tali periodi quali giorni di congedo straordinario.

Ci si chiede, pertanto, se anche il permesso ex art. 33, comma 3, cit, sia in grado di operare allo stesso modo, impedendo di conteggiare quali giorni di congedo straordinario le festività e il sabato che precedano ovvero seguano il permesso stesso.

Al riguardo si può osservare che, se è pur vero che il permesso rappresenta un'assenza dal servizio che si fonda su un titolo giuridico – l'art. 33, comma 3, cit. – diverso da quello che giustifica il periodo di assenza precedente – art. 42, comma 5, cit. –, cionondimeno la sostanziale omogeneità di ratio tra i due istituti induce a ritenere che, ove i due periodi di assenza si susseguano senza

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo del Personale del Corpo di polizia penitenziaria

soluzione di continuità, nel senso che non sono inframmezzati dalla ripresa dell'attività lavorativa ovvero dall'assenza per malattia del dipendente, non sia implausibile considerare i due periodi come un *unicum*, con la conseguenza di reputare anche il sabato che precede e le festività che precedono o seguono il permesso quali giorni di congedo straordinario.

Degli esempi possono aiutare a chiarire i concetti esposti.

- 1. Prima ipotesi: sabato (in caso di attività lavorativa articolata in 5 giorni), domenica e/o altro festivo che precedono il giorno fruito ex art. 33, comma 3, cui segue senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di congedo straordinario (per esempio, congedo straordinario richiesto dal lunedì al venerdì, il lunedì successivo viene trascorso in permesso ex art. 33, comma 3, e il martedì seguente è fruito a titolo di congedo straordinario: in questo caso il sabato e la domenica si considerano quali giorni fruiti a titolo di congedo straordinario. Ulteriore variante: ove anche il lunedì, nel nostro esempio, fosse festivo per esempio 25 aprile –, e il permesso fosse fruito il martedì successivo, cui l'indomani seguisse un ulteriore periodo di congedo straordinario, anche il lunedì festivo si computerebbe quale giorno di congedo straordinario, a nulla valendo che tra i due periodi di congedo straordinario (lunedì-venerdì) e quello che cade o inizia mercoledì, ci sia stato un giorno goduto ex art. 33, comma 3);
- 2. Seconda ipotesi: festivo che segue il giorno fruito quale permesso ex art. 33, comma 3, al quale si salda, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo di congedo straordinario (per esempio, congedo straordinario richiesto dal lunedì al venerdì, il lunedì successivo viene trascorso in permesso ex art. 33, comma 3, il martedì è un giorno festivo, e il mercoledì seguente è fruito a titolo di congedo straordinario: in questo caso il sabato, la domenica e il martedì festivo si considerano quali giorni fruiti a titolo di congedo straordinario, a nulla rilevando che tra la domenica e l'altro festivo ci sia stato un giorno goduto a titolo di permesso ex art. 33, comma 3).

Tanto si desume, altresì, da quanto si legge nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1 del 3 febbraio 2012, secondo cui: "due differenti

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio Terzo del Personale del Corpo di polizia penitenziaria

frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o *altro tipo di congedo* (il corsivo è nostro), debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o *permessi* (il corsivo è nostro)".

Da siffatta opzione ermeneutica si ricava il principio secondo cui le ferie o altri tipi di congedo ordinario ovvero i permessi (e la genericità della locuzione adoperata induce a includervi anche quelli fruiti ex art. 33, comma 3, cit.) non valgono a impedire che la domenica, le altre festività ovvero il sabato – qualora non siano precedute ne seguite dalla ripresa dell'attività ovvero dall'assenza per malattia del dipendente – siano comunque considerati quali giorni fruiti a titolo di congedo straordinario.

Ne consegue che nel caso esposto nell'allegata nota, di dipendenti che fruiscono ininterrottamente di 27/28 di giorni congedo straordinario cui accodano i tre giorni di permesso ex art. 33, comma 3 ("senza mai riprendere l'attività lavorativa"), va osservato, preliminarmente, che nel periodo fruito a titolo di congedo straordinario si computano comunque i sabati, le domeniche e le eventuali festività ricadenti nel medesimo periodo. Inoltre se i tre giorni di permesso vengono richiesti e fruiti senza soluzione di continuità rispetto al periodo goduto ex art. 42, comma 5-bis, si deve ritenere, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che si considerano quali giorni di congedo straordinario il sabato, il domenica e le altre festività eventualmente ricadenti tra la fine del periodo di congedo straordinario e l'inizio dei tre giorni di permesso, cioè per dirla con le parole della succitata circolare "cadenti subito prima. altri congedi o permessi".

IL DIRECTORE

Dr. Silvio Di Gregorio